

**CORSO DI STUDIO IN
CONSULENTE DEL LAVORO ED ESPERTO DI RELAZIONI INDUSTRIALI
(Approvato con delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 24/05/2017)**

Regolamento didattico

Articolo 1 – Caratteristiche del corso

Il Corso di Studio in Consulente del Lavoro ed Esperto di Relazioni Industriali, attivato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Foggia, afferisce alla Classe delle Lauree L-14 (Scienze dei Servizi Giuridici) di cui al D.M. del 22 ottobre 2004, n. 270 e al D.M. del 16 marzo 2007, e si articola in 3 anni, per complessivi 180 crediti formativi.

Articolo 2 – Obiettivi formativi specifici e descrizione del percorso

L'obiettivo perseguito con l'attivazione del Corso di Studio in Consulente del Lavoro ed Esperto di Relazioni Industriali è quello di consentire non solo un più agevole inserimento dei giovani laureati nel mercato del lavoro, attraverso la creazione di professionalità specifiche per la gestione e l'amministrazione del lavoro nelle sue diverse applicazioni, ma anche una maggiore qualificazione di professionisti che già operano da tempo come Consulenti, ai fini di un accrescimento delle competenze teoriche, indispensabile al completamento di quelle pratiche.

Il percorso formativo è finalizzato a favorire una cultura multidisciplinare. Il profilo culturale del laureato è infatti caratterizzato da una formazione giuridica di base con competenze negli ambiti storico-filosofico, privatistico, costituzionalistico, processualistico, economico e sociologico, e da una conoscenza approfondita specialistica delle discipline relative al mercato del lavoro, ai rapporti individuali e collettivi di lavoro, alle relazioni industriali, alla sicurezza sociale (insegnamenti del Settore Scientifico Disciplinare IUS/07), nonché la capacità di programmazione e gestione dei servizi per il lavoro. Inoltre, i laureati conseguono una specifica formazione professionale attraverso lo svolgimento di un tirocinio formativo e di orientamento (presso enti pubblici, studi privati e associazioni di categoria in convenzione con l'Università), che permette di verificare "sul campo" l'applicazione concreta delle materie studiate.

E' stato attribuito rilievo anche alle abilità informatiche e telematiche, grazie alla disponibilità, all'interno del Dipartimento, di un moderno laboratorio informatico dotato di diverse postazioni di studio e alla conoscenza di almeno una lingua straniera per favorire un migliore inserimento in ambito europeo, anche in virtù dei rapporti che, nello svolgimento delle attività professionali, si instaurano con amministrazioni e istituzioni comunitarie e internazionali.

Articolo 3 – Prerequisiti, modalità di accesso e obblighi formativi aggiuntivi

Costituisce titolo per l'immatricolazione al Corso di Studio il possesso di diploma di maturità di Scuola media di secondo grado o di altro titolo equipollente, anche conseguito all'estero, purché riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.

Il possesso delle conoscenze iniziali dello studente viene verificata dal Dipartimento, all'inizio dell'anno accademico, mediante una prova di verifica della preparazione iniziale (VPI), che consiste in un questionario a risposta multipla su nozioni giuridiche di base e/o su elementi fondamentali di diritto privato e di diritto costituzionale, somministrato allo studente al termine di un ciclo di incontri di orientamento su tematiche preparatorie al Corso di Laurea in Consulente del lavoro ed esperto di relazioni industriali o in seguito alla somministrazione dei c.d. MOOC (Massive Open Online Courses), ossia pacchetti di corsi in modalità on-line sulle discipline di base del Corso di laurea.

Saranno pubblicizzate sul sito del Dipartimento di Giurisprudenza:

- le date e le modalità di svolgimento della prova con i relativi criteri di valutazione;
- le modalità di assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA),
- l'elenco degli ammessi (che sarà anche affisso all'Albo del Dipartimento di Giurisprudenza).

Il questionario sarà composto da 30 domande; ad ogni risposta corretta sarà assegnato 1 punto, mentre ad ogni risposta errata o omessa saranno assegnati 0 punti.

Per superare la prova occorre totalizzare un punteggio minimo di 16/30. L'eventuale esito negativo

della prova non pregiudica la possibilità di frequentare i corsi o di sostenere gli esami. Coloro che non abbiano superato la prima prova possono partecipare alla seconda prova o, in alternativa, optare direttamente per l'assolvimento di OFA da soddisfare entro il primo anno di Corso. In particolare, tali OFA possono essere assolti, a scelta dello studente, alternativamente o attraverso:

a) la discussione di un saggio per ciascuna materia nella quale è stata rilevata la carenza formativa all'esito della prova di verifica; lo studente sceglie il saggio, attinente alla singola materia da recuperare, nell'ambito di un elenco individuato dal Consiglio di Dipartimento all'inizio di ogni anno accademico. La verifica dell'assolvimento dell'obbligo formativo sarà effettuata contestualmente ad uno degli esami di profitto del primo anno o in apposite sedute concordate con i docenti;

b) la frequenza di specifici "tutorati di supporto all'apprendimento" nelle materie in cui sono emersi i deficit formativi, svolti dai c.d. tutor disciplinari, al termine dei quali è previsto un momento di verifica volto ad accertare se le carenze formative siano state colmate.

Allo studente che, alla scadenza del primo anno di corso, non abbia assolto agli obblighi formativi aggiuntivi è data possibilità di ripetere il primo anno di corso per un massimo di tre volte sino al completo assolvimento di tali obblighi.

Sono esonerati dalla verifica della preparazione iniziale gli studenti che si siano immatricolati per seconda laurea, trasferimento o passaggio da ordinamenti previgenti al D.M. 270/04 oppure provenienti da ordinamenti attivati ai sensi del D.M. 270/04 e che abbiano già sostenuto la prova di verifica della preparazione iniziale.

Articolo 4 – Iscrizione per trasferimento al Corso di Studio

In caso di trasferimento da altro Ateneo e/o da Corso di Studio appartenente ad altra classe, allo studente che intenda proseguire il Corso di Studio in Consulente del Lavoro ed Esperto di Relazioni Industriali viene assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile di crediti già maturati dallo studente, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze possedute.

Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra Corsi di Laurea appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati (art. 3, co. 9, D.M. 16 marzo 2007).

In ogni caso, la proposta di riconoscimento di Cfu è deliberata dal Consiglio di Dipartimento ed è data facoltà allo studente trasferito da altro Ateneo e/o da altro Corso di Studio, qualora abbia l'obbligo di colmare debiti formativi di anni precedenti, di optare per l'iscrizione all'anno di corso proposto dal Consiglio ovvero all'anno precedente.

Per l'iscrizione ad anni successivi al primo, gli studenti che facciano richiesta di trasferimento da altra Università o di passaggio da altro Corso di Studio dell'Ateneo di Foggia dovranno ottenere il riconoscimento di un numero di CFU pari o superiore a 30.

Articolo 5 – Decadenza

Lo studente fuori corso decade dallo status di studente iscritto ad un Corso di Studio qualora non abbia superato alcun esame o altra prova valutativa, prevista dall'Ordinamento didattico per otto anni accademici consecutivi.

Lo studente decaduto ha la facoltà di immatricolarsi nuovamente a qualsiasi Corso di Studio potendo chiedere il riconoscimento dei crediti acquisiti nella carriera precedente qualora il Consiglio di Dipartimento, sentiti i docenti titolari delle materie interessate, dichiari la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi relativi ai corsi seguiti e per i quali lo stesso studente abbia superato i relativi esami di profitto.

La stessa disciplina si applica agli studenti rinunciatari.

Articolo 6 – Immatricolazione di laureati

Gli studenti già in possesso di laurea hanno facoltà, al momento dell'immatricolazione, di

chiederne il riconoscimento. Il Consiglio di Dipartimento valuta, alla luce della coerenza con il piano di studi, la carriera individuale per riconoscere il maggior numero possibile di crediti già maturati dallo studente, anche ricorrendo eventualmente a colloqui e/o integrazioni per la verifica delle conoscenze possedute, nonché per determinare l'anno di iscrizione.

Articolo 7 – Quadro generale delle attività formative

Nell'ambito del Corso di Studio in Consulente del Lavoro ed Esperto di Relazioni Industriali ogni studente, ai sensi del D.M. 16 Marzo 2007, deve acquisire i seguenti crediti, così suddivisi per tipologia di attività formativa:

- Attività formative relative alla formazione di base: 42 crediti formativi
- Attività formative caratterizzanti la classe: 90 crediti formativi
- Attività formative a scelta dello studente [art. 10, comma 5, lettera a) D.M. 22 ottobre 2004, n. 270]: 12 crediti formativi
- Attività formative relative a discipline affini o integrative [art. 10, comma 5, lettera b) D.M. 22 ottobre 2004, n. 270]: 21 crediti formativi
- Prova finale [art. 10, comma 5, lettera c) D.M. 22 ottobre 2004, n. 270]: 3 crediti formativi
- Lingua straniera [art. 10, comma 5, lettera c) D.M. 22 ottobre 2004, n. 270]: 6 crediti formativi
La verifica della conoscenza della lingua straniera avviene mediante superamento di un esame
- Ulteriori attività formative [art. 10, comma 5, lettera d) D.M. 22 ottobre 2004, n. 270]: 3 crediti formativi. In tale ambito formativo rientrano le conoscenze informatiche, da acquisire mediante verifica dell'idoneità
- Attività di stage e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali [art. 10, comma 5, lettera e) D.M. 22 ottobre 2004, n. 270]: 3 crediti formativi.

Articolo 8 – Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Le attività formative sono distribuite nei tre anni.

Per ciascun insegnamento attivato, presente nel piano di studi, sono indicati il settore o i settori scientifico-disciplinari, i crediti formativi, la tipologia di attività formativa, l'eventuale articolazione in moduli, le propedeuticità, gli obiettivi formativi specifici, i risultati di apprendimento attesi, i metodi didattici, le modalità di erogazione e di verifica del profitto, secondo le schede allegate.

Articolo 9 – Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004, e approvate, su richiesta dello studente, dal Consiglio di Dipartimento, possono essere selezionate tra le attività formative inserite nell'ambito dei Corsi di Laurea attivati presso il Dipartimento di Giurisprudenza o presso altri Dipartimenti dell'Ateneo. Non possono in nessun caso essere scelti insegnamenti che abbiano un'articolazione del programma didattico perfettamente identico.

Lo studente deve presentare il piano degli studi nel quale indicare le attività formative autonomamente scelte, che intende frequentare, entro il termine stabilito con delibera del Consiglio di Dipartimento.

Le attività formative autonomamente scelte dallo studente e svolte senza la preventiva presentazione del piano di studi sono annullate d'ufficio dalla Segreteria Studenti.

Sulla base della programmazione delle attività didattiche, il Dipartimento predisponde e pubblicizza un elenco d'insegnamenti consigliati, la cui coerenza con il progetto formativo è assicurata. In tal caso, il piano di studi presentato dallo studente è automaticamente accettato, senza necessità che sia sottoposto al vaglio del Consiglio di Dipartimento.

Articolo 10 – Eventuale riconoscimento di crediti formativi

Il Consiglio di Dipartimento può riconoscere competenze acquisite fuori dall'Università esclusivamente nei seguenti casi:

- quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in

<p>materia;</p> <p>- quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'Università.</p> <p>Per tali attività è previsto il riconoscimento di un numero non superiore a 12 cfu, secondo le prescrizioni contenute nella nota MIUR n.160 del 04/09/2009, nonché secondo le modalità indicate dall'apposito Regolamento predisposto dall'Università di Foggia.”</p>
<p>Articolo 11 – Tirocinio formativo</p> <p>Il tirocinio formativo è obbligatorio ed è svolto secondo le modalità definite dal Regolamento per lo svolgimento dei tirocini formativi e stage di Dipartimento.</p>
<p>Articolo 12 – Programmi di mobilità studentesca</p> <p>Nel Corso di Studio in Consulente del Lavoro ed Esperto di Relazioni Industriali la formazione dei propri iscritti può avvenire anche attraverso la partecipazione ai programmi internazionali di mobilità studentesca, con particolare riferimento ai programmi in ambito comunitario. Le modalità di partecipazione, di frequenza e le condizioni per il riconoscimento degli esami e dei relativi crediti formativi sono disciplinate da appositi regolamenti di Ateneo.</p>
<p>Articolo 13 – Studio individuale dello studente</p> <p>In considerazione delle caratteristiche del Corso di Studio e delle forme di didattica previste:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il rapporto fra ore di lezione e ore di studio individuale è di 1:2,125 (a 8 ore di lezione corrispondono 17 ore di studio individuale); • il rapporto fra ore di esercitazione e ore di studio individuale è di 1:1,5 (a 10 ore di esercitazioni o seminari corrispondono 15 ore di studio individuale); • le ore di studio individuale equivalgono alle ore dedicate ad altre attività di apprendimento o di autoapprendimento, individuali o di gruppo, che non richiedono attività di successivo approfondimento mediante studio individuale (quali seminari a carattere informativo, autoapprendimento mediante attività di laboratorio informatico, <i>stages</i>, tirocini, visite aziendali).
<p>Articolo 14 – Frequenza</p> <p>La frequenza non è obbligatoria ma è fortemente raccomandata per tutte le attività formative. Non possono essere sostenuti gli esami relativi a insegnamenti previsti in anni successivi all'anno d'iscrizione, ferma restando la facoltà per lo studente di richiedere anticipazioni disciplinate dal successivo articolo. Inoltre, ciascun esame può essere sostenuto solo al termine del semestre di lezione, indipendentemente dalla frequenza o meno, anche nel caso siano autorizzate anticipazioni.</p>
<p>Articolo 15 – Acquisizione dei crediti</p> <p>I crediti relativi alle attività formative sono acquisiti a seguito del superamento dell'esame di profitto o della prova di idoneità, secondo quanto previsto nelle schede dei singoli insegnamenti. Ferme le propedeuticità e nel rispetto del piano di studi, è riconosciuta allo studente la facoltà di richiedere l'anticipazione degli esami di profitto per un massimo di 12 cfu relativo a insegnamenti per i quali la frequenza sia prevista in anni successivi a quello di corso. La richiesta di anticipazione deve essere presentata alla Segreteria studenti entro il 31 agosto di ogni anno ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento, secondo le modalità previste dal Regolamento degli esami di profitto di Dipartimento.</p> <p>Il Consiglio di Dipartimento può autorizzare l'anticipazione di un numero di cfu superiore a 12 cfu allo studente che programmi di laurearsi anticipatamente rispetto alla durata normale e che presenti istanza entro il 1° settembre del IV anno di iscrizione.</p>
<p>Articolo 16 – Prove di verifica delle attività formative</p> <p>Le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ad eccezione delle Conoscenze informatiche che si acquisiscono con un giudizio di idoneità. Ai fini del superamento dell'esame è necessario conseguire il punteggio minimo di diciotto trentesimi.</p> <p>Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal Presidente, titolare dell'insegnamento, e la loro composizione è disciplinata dal Regolamento Didattico di Ateneo e da apposito regolamento del Dipartimento di Giurisprudenza.</p>
<p>Articolo 17 – Orientamento e tutorato</p>

<p>Al fine di assicurare un servizio di assistenza per l'accoglienza e il sostegno degli studenti iscritti, di prevenire la dispersione e il ritardo negli studi e di promuovere una proficua partecipazione attiva degli stessi alla vita universitaria in tutte le sue forme, sono previste attività di tutorato per l'orientamento e il supporto alle attività formative organizzate dal Corso di Studio. Le attività di orientamento e tutorato sono organizzate dal Dipartimento, secondo quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo e da ulteriori regolamenti di Ateneo e di Dipartimento.</p>
<p>Articolo 18 – Organizzazione della didattica L'attività didattica è organizzata in due semestri. L'attività didattica relativa agli insegnamenti da si svolge nell'ambito di un singolo semestre. L'attività didattica relativa agli insegnamenti da 15 crediti si svolge nell'ambito di entrambi i semestri e il sostenimento del relativo esame è previsto al termine del secondo semestre. Il calendario della didattica è approvato dal Consiglio di Dipartimento, su proposta della Commissione didattica e adeguatamente pubblicizzato sul sito web della Dipartimento.</p>
<p>Articolo 19 – Prova finale e conseguimento del titolo Per il conseguimento della laurea in Consulente del Lavoro ed Esperto di Relazioni Industriali è necessaria l'acquisizione di 180 crediti formativi relativi alle attività formative previste dal curriculum, ivi compresi i crediti formativi relativi al superamento della prova finale. La prova finale consiste in una discussione pubblica avente ad oggetto un breve elaborato scritto redatto sotto la guida di un docente supervisore. Le modalità di assegnazione della prova, lo svolgimento della stessa, la votazione e la composizione della Commissione sono disciplinati in apposito regolamento.</p>
<p>Articolo 20 – Docenti del Corso di Studio Ai sensi della normativa vigente, i docenti di riferimento, i tutor disponibili per gli studenti del corso, i nominativi dei docenti del Corso di Studio, sono pubblicati sul sito web del Dipartimento.</p>
<p>Articolo 21 – Attività a favore degli studenti con disabilità. Il Dipartimento si impegna a promuovere l'inserimento e l'integrazione degli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) in tutti gli aspetti della vita universitaria, in adempimento della legge-quadro n. 104/1992 e s.m.i., ed in particolare della legge n. 17/1999, della legge n. 170/2010. Presso il Dipartimento è istituita la Commissione disabilità che ha il compito di: - assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, che realizzino l'eguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze dello studente; - prevenire e rimuovere le cause che possano impedire allo studente con disabilità di realizzare il proprio piano di studi e che conducano a fenomeni di emarginazione; - promuovere, in un'ottica sinergica, l'inserimento e l'integrazione dello studente disabile in ambito universitario e, quindi, sociale.</p>
<p>Articolo 22 – Certificato supplementare Ad integrazione dell'attestazione della laurea in "Consulente del Lavoro ed Esperto di Relazioni Industriali", le competenti strutture di Ateneo preposte alla certificazione delle carriere studentesche, provvedono al rilascio del certificato supplementare detto "Diploma Supplement", che riporta le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.</p>
<p>Articolo 23 – Monitoraggio e valutazione della qualità del servizio formativo; riesame periodico del Corso di Studio In linea con la normativa europea (principi ENQA) e nazionale (procedura AVA), tutte le componenti (coordinatore, docenti, studenti, personale non docente) del CdS si impegnano in un miglioramento continuo della didattica in tutte le sue fasi (programmazione, erogazione, monitoraggio e risultati). Annualmente sono raccolti e criticamente valutati i dati relativi a: provenienza, caratteristiche degli studenti iscritti, eventuali abbandoni, progressioni di carriera, tasso di frequenza, efficacia del processo formativo percepita dagli studenti, esiti occupazionali, efficacia esterna percepita dal mondo del lavoro,</p>

adeguato svolgimento delle attività formative, con particolare riguardo alla corrispondenza con la pianificazione del Corso di Studio, accertamento della preparazione iniziale e del funzionamento delle prove di accesso.

E' garante di tali procedure il Coordinatore del Corso di Studio che segue la progettazione, lo svolgimento e la verifica (riesame) del percorso formativo e assicura lo svolgimento delle attività del processo di assicurazione della qualità, autovalutazione e accreditamento nei modi e tempi indicati dal Presidio della Qualità di Ateneo per il corretto rispetto delle fasi del processo stesso.

Il Gruppo di Assicurazione della Qualità garantisce la corretta compilazione della Scheda SUA-CdS, tenendo presente le informazioni previste nel Rapporto annuale di Riesame e assicura lo svolgimento delle azioni del processo di qualità in relazione alla definizione della domanda di formazione.

Provvede alla stesura del Rapporto di Riesame e all'individuazione di azioni di miglioramento, sia su base annuale che pluriennale rilevando i dati relativi ai risultati delle attività didattiche del CdS, le schede dell'opinione degli studenti, dei laureati, dei docenti e degli enti e delle imprese presso i quali gli studenti effettuano stage o tirocini, il recepimento degli obiettivi della qualità della didattica definiti dagli Organi di Governo, i suggerimenti formulati dal NdV e della CPDS, la verifica dell'efficacia degli interventi migliorativi adottati in precedenza.

La Commissione didattica paritetica di Dipartimento esprime la propria valutazione sul processo formativo e formula proposte di miglioramento, redigendo una relazione annuale, secondo l'Allegato V del documento finale ANVUR che invia al Coordinatore del Corso di Studi, al Direttore di Dipartimento, al Presidio della Qualità e al Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.

Articolo 23 – Norme transitorie

Il presente Regolamento entra in vigore dall'anno accademico 2017/2018.

PIANO DI STUDI

Anno I

Tipologia	SSD	Denominazione	CFU	Propedeuticità
Di base	IUS/01	Istituzioni di diritto privato	12	
Di base	IUS/08	Diritto costituzionale	9	
Di base	IUS/20	Filosofia del diritto	9	
Di base	IUS/18	Diritto romano	6	
Caratterizzante (Mod. I – 6 Cfu); Affini e integrative (Mod. II – 6 Cfu)	IUS/07	Diritto delle relazioni industriali	12	
DM 270/04 art 10, c. 5 lett. c)	L- LIN/12	Lingua Inglese	6	
DM 270/04 art 10 c. 5 lett. d)		Conoscenze informatiche	3	
Totale CFU			57	

Anno II

Tipologia	SSD	Denominazione	CFU	Propedeuticità
Caratterizzante	SECS- P/01	Economia politica	9	
Di base	IUS/19	Storia delle codificazioni moderne	6	
Caratterizzante	IUS/04	Diritto commerciale	9	Istituzioni di diritto privato; Diritto Costituzionale
Caratterizzante (Mod. I – 9 Cfu); Affini e integrative (Mod. II – 6 Cfu)	IUS/07	Diritto del rapporto individuale di lavoro privato e pubblico	15	Istituzioni di diritto privato
Caratterizzante	IUS/10	Diritto amministrativo	9	Istituzioni di diritto privato; Diritto Costituzionale
Caratterizzante	SPS/12	Sociologia giuridica	9	
DM 270/04 art. 10, c. 5 lett. a)		Attività autonomamente a scelta dello studente	6	
Totale CFU			63	

Anno III

Tipologia	SSD	Denominazione	CFU	Propedeuticità
Caratterizzante	IUS/12	Diritto tributario	9	Diritto commerciale
Caratterizzante	IUS/15	Diritto processuale del lavoro	6	Diritto del rapporto individuale di lavoro privato e pubblico
Affini e integrative	IUS/07	Diritto della sicurezza sociale	9	
Caratterizzante	IUS/17	Diritto penale del lavoro	6	Istituzioni di diritto privato; Diritto Costituzionale
Caratterizzante	SECS - P/07	Economia aziendale	6	
Caratterizzante	IUS/03	Diritto agrario	6	
Caratterizzante	IUS/14	Diritto dell'Unione europea	6	Diritto Costituzionale
DM 270/04 art. 10, c. 5 lett. a)		Attività autonomamente a scelta dello studente	6	
DM 270/04 art 10, c. 5 lett. e)		Tirocinio formativo	3	
		Prova finale	3	
Totale CFU			60	